Il Sindaco-Presidente relaziona sull'argomento mettendo in evidenza la necessità di dotare il Comune di Praiano di una regolamentazione per la toponomastica e la numerazione civica del Comune di Praiano, indispensabile per procedere ad una nuova individuazione delle aree di circolazione del Paese, che negli anni hanno inevitabilmente subito delle trasformazioni dovute a nuove costruzioni e ad interventi vari sul territorio comunale.
Procede alla illustrazione dei punti salienti del regolamento, soffermandosi sulla modalità di nomina dell'apposita Commissione e, in accoglimento anche delle richieste dei vari consiglieri, propone di modificare la bozza del regolamento nella parte in cui prevede che la commissione è nominata dal Sindaco, sostituendola invece con la nomina di competenza del Consiglio Comunale, secondo le modalità di votazione dei componenti delle altre commissioni consiliari.
Inoltre mette in risalto la necessità di nominare componenti di detta commissione, oltre ad esperti del settore, cittadini praianesi conoscitori della storia del nostro Paese affermando, a tal proposito, di aver già contattato Giovanni Scala notoriamente appassionato di storia praianese, il quale ha già dato la propria disponibilità a far parte di detta commissione.

Su detta proposta si dichiarano favorevoli entrambi i capigruppo dei rispettivi gruppi consiliari;

IL CONSIGLIO

ASCOLTATA la relazione del Sindaco e la sua proposta;

SENTITI i capigruppo consiliari che si dichiarano favorevoli all'approvazione di detto regolamneto;

VISTO la bozza di regolamento predisposta dai competenti uffici in collaborazione con l''amministrazione comunale;

RITENUTO di approvare detto regolamento nel testo presentato, con la solo variazione come da proposta del Sindaco, accettata da tutti i consiglieri comunali;

VISTO il D.P.R. 30.05.1989, n,. 223;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

All' unanimità di voti espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1)- Di approvare, come approva, il regolamento comunale per la toponomastica e la numerazione civica, così come variato a seguito della proposta del Sindaco, composto da n. 44 articoli, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che il testo definitivo riporta in neretto le modifiche approvate dal Consiglio.

REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE CIVICA

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Il presente regolamento nel rispetto dei principi di efficienza efficacia ed economicità disciplina le fasi della assegnazione della onomastica stradale e della numerazione civica.

Art. 2

Nel presente regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni ed integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia che permettano la immediata applicazione senza far luogo a delibere di adattamento

Art. 3

- Toponomastica = Studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nell' origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.
- Onomastica = studio dei nomi di persona, o insieme di nomi propri di luogo, di una determinata area.

Art.4

I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere sono adottati della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento.

Art.5

L'Amministrazione Comunale per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente articolo si avvale, come organo consultivo, della Commissione Consultiva per la Toponomastica e le Iscrizioni Commemorative.

Art.6

Nel provvedimento deliberativo di cui all'art.4 deve essere menzionato il parere espresso dalla Commissione Consultiva per la Toponomastica e le Iscrizioni Commemorative e deve essere motivata l'eventuale decisione in difformità col parere medesimo.
L'Amministrazione Comunale garantisce nel proprio bilancio idonee risorse per far fronte alle esigenze connesse alle attività previste nel presente regolamento.

TITOLO II - TOPONOMASTICA

Art. 7

E' compito dell'ufficiale d'anagrafe, su segnalazione dell'ufficio urbanistica, studiare e proporre all'esame della Giunta Municipale l'aggiornamento dell'onomastica stradale ai sensi e per gli effetti dell'art-. 4 comma 1 - del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223. Lo stesso ufficio provvederà ad informare i cittadini delle assegnazioni e/o delle variazioni effettuate.

Art.8

L'onomastica stradale, nei limiti del possibile, deve assumere caratteristica di omogeneità nell'ambito di zone territorialmente ben definite.

Art. 9

L' Ufficio Urbanistica del Comune provvede all'apposizione di idonee targhe indicanti le denominazioni delle aree di circolazione.

Art. 10

Le targhe possono essere posizionate a muro o su apposite paline; le dimensioni di quelle a muro devono essere di cm. 40x cm. 30 (h), di quelle a bandiera su paline di cm.80x cm. 20 (h).

Art. 11

Si deve evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non arrecare danni economici rilevanti agli abitanti ed alle attività ivi insediate, e comunque sempre nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.P.R. 1-005-23 n.1158, e dalle legge 23-06-1927, n.1188.

Art. 12

In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione sulla targa viaria deve essere indicata anche la denominazione precedente .
Criteri informatori per la denominazione di aree di circolazione e di luoghi sono:
-che il toponimo, indichi esso persone, località od altro, sia idoneo, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica e non sia motivato esclusivamente da fini onorifici;
-che prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo sia rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, sia verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona, anche se ciò non avrà valore vincolante per il parere della Commissione;
-che i nuovi nomi da assegnare siano strettamente legati alla città ed al suo territorio o di tale rilevanza nazionale o internazionale per cui la scelta della denominazione sia indicativa dell'interesse della comunità praianese;
-non vengano apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, al fine di non variare l'assetto territoriale già valido ai fini toponomastici e storici e non apportare disagi ai cittadini ivi residenti;
-nell'esame dei toponimi di cui alla lettera c. sarà data priorità ai nominativi riguardanti le persone decedute che hanno ricoperto la carica di Sindaco di Praiano.

La disposizione di cui al punto d) non è operante nel caso di parziali modifiche a parti di aree di circolazione che successivamente alla prima denominazione abbiano acquisito la caratteristica di area autonoma o che creino problemi di individuazione per i cittadini. Altre deroghe al punto d), che comunque escludano i toponimi di valore storico, dovranno essere ampiamente motivate; è possibile mediante cartelli aggiuntivi, commemorare antiche e popolari denominazioni senza variare la toponomastica attuale.
Nel caso di variazioni dei toponimi ad aree di circolazione esistenti, il Servizio Anagrafe, una volta esecutiva la relativa deliberazione informa i cittadini residenti e le attività economiche interessate dando loro tutti gli elementi per tutti gli adeguamenti del caso.
In questo caso l'apposizione delle targhette indicanti i nuovi numeri civici è a carico

dell'Amministrazione Comunale in deroga a quanto disposto dalla Legge n°1228 del 24.12.1954 e successivo Regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con Decreto n°223 del 30.5.1989 dal Presidente della Repubblica.

Art. 13

Le targhe vanno poste, all'inizio, alla fine dell'area di circolazione e ad ogni intersezione della stessa con altre aree di circolazione, ad una altezza minima di mt. 2.00 dal suolo e dovranno essere di ceramica.
La direzione delle aree di circolazione è progressiva in senso orizzontale direzione Amalfi-Positano e in senso verticale direzione monti mare. Laddove le aree di circolazione intersecano con strade rotabili la stessa verrà stabilita dall'apposita commissione volta per volta e secondo i criteri generali precedentemente individuati.
Salvo quanto disposto dal nuovo codice della strada le targhe toponomastiche dovranno riportare per esteso l'onomastica del toponimo.

Art. 14

Non si può dare la stessa denominazione ad aree di circolazione diverse (via, largo e vicolo) onde eliminare possibili confusioni. (es.: via Mazzini, largo Mazzini e vico Mazzini)

TITOLO III - NUMERAZIONE CIVICA

Art. 15

La numerazione civica è realizzata seguendo i criteri previsti dalle direttive ISTAT :
a) Nelle aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli...) a partire dall'inizio , stabilito dalla delibera della Giunta di assegnazione dell'onomastica, con i numeri in successione naturale. I numeri pari sono collocati alla destra, i dispari a sinistra ;
b) Nelle aree di circolazione a sviluppo poligonali (piazze , cortili..) la numerazione è progressiva e inizia alla sinistra di chi vi entra dall'accesso principale;
c) I numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario, ad una altezza di mt. 2, 00 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili :

Art. 16

La targhetta del numero civico esterno deve avere le seguenti caratteristiche :
- Mattonella in ceramica di forma rettangolare cm. 18 x cm. 13 (h), con fondo bianco e scritta **di colore uguale per tutto il territorio, individuato dalla commissione**.
- La targhetta deve riportare in alto a sinistra lo stemma a destra il nome del Comune, in basso sotto il numero il nome della via o piazza.
Per evitare la scomparsa dei toponimi sulla targhetta posta nelle aree extraurbane dopo l'indicazione della via viene riportato il toponimo.
La targhetta per numerazione interna deve riportare il l'interno indicato con i numeri romani.
I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di apporre, a proprie spese, il numero interno comunicato dall'ufficio.

Art. 17

Il costo della targhetta per il numero civico esterno a carico del Comune di Praiano.
La fornitura e posa in opera del numero civico interno è interamente a carico del proprietario dell'immobile.
Qualora il proprietario non provveda nei modi indicati al precedente comma provvede direttamente il Comune addebitando le spese all'inadempiente .
L'indicazione del numero civico e della numerazione interna deve essere richiesta secondo quanto dispone l'art.43 del D.P.R. 30-05-1989, n.223, all' atto della presentazione della domanda di abitabilità o di agibilità da parte del proprietario o/e costruttore. Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria scala 1:2000 con la fotocopia della pianta utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'ufficio urbanistica.
L'Ufficiale di anagrafe in accordo con l'ufficio urbanistica assegna il numero civico e lo comunica all'interessato.

TITOLO IV - Commissione

Art. 18

La Commissione è composta da cinque esperti nominati dal **Consiglio Comunale con il sistema del voto limitato.** Il Segretario della Commissione è il Segretario Comunale.
I cinque esperti devono, per professione, per incarichi istituzionali, per chiara fama, essere esperti di storia e cultura praianese di architettura, di topografia, di glottologia, di musica, di scienze matematiche fisiche e naturali, di diritto, di scienze umane, di archivistica, o di altra materia la cui conoscenza possa al meglio contribuire ai compiti assegnati alla commissione.
Non sono membri della Commissione eventuali esperti di argomenti specifici invitati formalmente dal Presidente della Commissione a partecipare a determinate riunioni.
Alle riunioni della Commissione sono invitati permanenti il Sindaco e i responsabili dei servizi tecnico ed anagrafe.

Art. 19

Nell'espressione dei pareri la Commissione Toponomastica deve tutelare la storia toponomastica di Praiano e del suo territorio e curare che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile, antica e moderna, del Paese, nonché i toponimi tradizionali, storici o formatisi spontaneamente nella tradizione orale.
E' compito della Commissione suggerire ed indicare all'Amministrazione comunale tutte le modalità toponomastiche diverse dalla normale segnaletica stradale, e regolate da apposita normativa, che riguardino aree di circolazione e luoghi significativi del Paese.
Il parere della Commissione sulla materia inerente il presente regolamento prevale su altri espressi eventualmente da altri organi, purché non stabiliti per legge.

Art.20

Ai membri esperti della Commissione è corrisposto un gettone di presenza pari a quello spettante ai consiglieri comunali.

Art.21

La Commissione ha la stessa durata del Consiglio Comunale.
La Commissione è nominata dal Consiglio entro 15 giorni dal suo insediamento.
Il Presidente e il Vicepresidente della Commissione sono nominati nella prima seduta, convocata dal Sindaco.

Per la validità delle sedute delle Commissioni è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti.
Le Commissioni sono convocate dal Presidente, almeno 15 giorni prima della seduta, salvo i casi di urgenza. La convocazione deve essere inviata presso il domicilio indicato dai componenti, anche per posta elettronica.
In caso di cessazione dalla carica del Presidente per qualsiasi causa, il Vicepresidente provvede alla convocazione della Commissione entro i trenta (30) giorni successivi alla cessazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Art.22

La sede della Commissione è presso gli uffici del Comune di Praiano.
La Commissione si avvale delle prestazioni del Servizio Anagrafe e di quello Tecnico e, per quanto necessario, degli altri uffici comunali.
I suddetti uffici sono tenuti a prestare la loro opera, per quanto di competenza, ed a presenziare con il loro Dirigente o delegato ai lavori della commissione quando richiesto.

Art.23

La Commissione può costituire nel suo seno delle sottocommissioni per casi particolari, per istruzioni pratiche, per studi, per stesura di testi; può incaricare uno dei suoi membri di svolgere incombenze ben definite, può creare dei gruppi di lavoro senza spese per l'Amministrazione, per svolgere lavori ben definiti di interesse toponomastico praianese.

Art.24

La Commissione si pronuncia su:
-le richieste generiche di cui all'art. 32 e, se le ritiene ammissibili, da' incarico al Servizio Anagrafe di reperire idonee aree di circolazione, eventualmente formulando indicazioni in proposito;
- l'ammissibilità delle richieste specifiche di cui al predetto art. 32 e sulle proposte dell'ufficio toponomastica nell'espletamento del compito di cui al punto a);
- la preferenza da accordare fra più toponimi specificamente ammessi o proposti in riferimento ad una stessa area di circolazione e a nomi di nuovi isolati o edifici. La Commissione dovrà prioritariamente esaminare le proposte di toponimo, sia specifiche che generiche, approvate con mozione o risoluzione del Consiglio Comunale.
I toponimi presentati a titolo di richiesta specifica qualora non prescelti, passano fra le richieste generiche e sono trattati alla stessa stregua, inseriti cioè nell'elenco di toponimi idonei per area.
Nei casi di particolare urgenza l'ufficio anagrafe, informato il Presidente della commissione, può ricorrere nella predisposizione di proposte di deliberazione all'elenco dei toponimi approvati senza destinazione specifica.
La competenza circa la tipologia delle aree di circolazione da denominare (se vie, viali, piazze, larghi etc.) è riservata al Servizio Anagrafe.
Per ogni toponimo approvato deve essere indicato il luogo o area di circolazione, previa ricerca storica sui toponimi preesistenti, in cui gli stessi potranno trovare applicazione.

Art.25

Il parere della Commissione in materia di toponomastica è obbligatorio ed è dato di norma a maggioranza. Il parere deve essere unanime:
-per l'assegnazione di toponimi da nominativi di persone decedute da meno di dieci anni, fatti salvi quelli dei Sindaci deceduti per il servizio reso alla città in qualità di primo cittadino;

-per cambiamenti di denominazione di aree di circolazione;
-per denominazioni rispetto alle quali l'ufficio toponomastica abbia evidenziato difficoltà di pronuncia, di ortografia o di comprensione;
-per casi di quasi omonimia con altre denominazioni esistenti.

Art.26

In tutti i casi in cui la Commissione, pur non avendo accolto la richiesta di denominazione di aree, si esprime nel senso di ritenere opportuna l'apposizione di una iscrizione commemorativa, ferma restando la procedura di cui all'art. 29, Il Servizio Anagrafe ne dà comunicazione agli interessati, rendendo loro noto, per estratto, il verbale che reca il predetto parere; il fatto che la Commissione ritenga più opportuna una lapide non obbliga l'Amministrazione a sostenere le spese ed il richiedente dovrà attivarsi in base all'art. 34.

Art.27

Anche in materia di iscrizioni commemorative, nei casi di cui all'art. 29, il parere della Commissione è obbligatorio. Esso peraltro è vincolante unicamente per quanto attiene al testo delle iscrizioni medesime.

Art.28

Il parere della Commissione per la Toponomastica è obbligatorio anche in merito alla tutela dei toponimi dei luoghi, rispetto ai quali la commissione si attiene ai toponimi antichi, e della toponomastica orale, sulla base sia di prove documentarie che testimoniali; a tale scopo le denominazioni delle aree di nuova edificazione, ancorché private, dovranno essere sottoposte al parere della Commissione.

Art.29

La competenza di cui all'art.27 della Commissione Consultiva per la Toponomastica e le Iscrizioni Commemorative, per quanto attiene a queste ultime, si riferisce per materia specificamente a:
-iscrizioni lapidarie da apporre a iniziativa di privati, o di Enti diversi dal Comune, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da esso immediatamente leggibili;
-iscrizioni lapidarie da apporre a cura e spese del Comune.
La predetta competenza non si limita all'approvazione del testo delle iscrizioni lapidarie, ma si estende anche al luogo della loro apposizione ed alle loro caratteristiche materiali sulla scorta di quanto riferisce in proposito il Servizio Anagrafe.

TITOLO V - Procedure

Art.30

Il Servizio Anagrafe deve garantire il collegamento fra la Commissione, gli altri organi comunali e uffici comunali per la realizzazione di tutto ciò che è ritenuto opportuno. Ogni settore comunale che predisponga atti o provvedimenti che abbiano conseguenze toponomastiche, è tenuto ad inviare copia degli stessi all'ufficio predetto.

Art.31

Gli atti attuativi delle previsioni di Piano Regolatore Generale, sue varianti o piani particolareggiati che riguardino nuove edificazioni nonché aree di circolazione in fieri o in corso di modifica del tracciato, devono essere trasmesse, unitamente alla cartografia tecnica relativa, al Servizio Anagrafe, affinché si predisponga alla denominazione di dette aree anche previa ricerca storica, sopralluogo e consultazione dei documenti e di chiunque conservi la memoria sulla toponomastica dei luoghi interessati.
Le risultanze dell'attività della Commissione Toponomastica saranno, oltre che inserite nella proposta di delibera di denominazione, comunicate ufficialmente all'ufficio tecnico e ai cittadini direttamente interessati a cura del Servizio Anagrafe.

Art.32

Le richieste di denominazione, per qualsiasi tipo di area di circolazione, possono essere avanzate da ciascun membro della Commissione Toponomastica, Consiglieri Comunali, Enti pubblici o privati, Associazioni a carattere nazionale o locale, istituti, circoli, organizzazioni sindacali, comitati e almeno 50 cittadini.
Le richieste medesime possono essere generiche, ossia con la sola indicazione del toponimo, lasciando al Comune di determinare a quale area di circolazione attribuirlo, oppure specifiche se comprensive di tale determinazione.
In ambedue i casi, chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, anche una esauriente relazione che spieghi i motivi per cui si vuole intitolare un'area e illustri gli elementi che avvalorano l'accoglimento dell'istanza tenendo sempre presenti i criteri di cui all'art. 10.
Le presentazioni di tali istanze non fanno sorgere nei confronti del cittadino alcun diritto tutelato dalla legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni; la commissione può richiedere supplementi di documentazione o rigettare in toto la richiesta che non può essere discussa nuovamente per almeno tre anni successivi al rigetto.

Art.33

L'Amministrazione sente il parere della Commissione Consultiva per la Toponomastica e le Iscrizioni Commemorative anche circa la denominazione di scuole, impianti sportivi, giardini, edifici, lottizzazioni e, in generale, località, strutture e aree diverse da quelle di circolazione pubblica.

Art.34

Chi propone le iscrizioni lapidarie deve accludere nella richiesta l'autorizzazione scritta del proprietario dell'immobile e l'autorizzazione, per gli immobili sottoposti ai vincoli storico paesaggistici, alla Sovrintendenza ai Monumenti e garantire la copertura finanziaria per la predisposizione e messa in opera, nonché la stretta osservanza dei dettati della Commissione per quanto attiene al testo.

Art.35

In ogni caso l'approvazione della Commissione non sostituisce altre autorizzazioni o permessi comunali, quando questi siano necessari per altro titolo e per altre norme.

Art.36

Nel caso in cui la Commissione ravvisi l'opportunità di ricordare in modo particolare personaggi o avvenimenti legati fisicamente a edifici particolari la stessa ha facoltà di raccomandare all'Amministrazione l'apposizione di determinate iscrizioni lapidarie a spese del Comune.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37

Le spese per l'onomastica e la numerazione civica sono a carico del Comune.
Il comune a norma dell'art.10 L1228/1954 si avvale della facoltà di addebitare al proprietario dell'immobile il costo della targhetta della numerazione civica e dell'eventuale messa in opera.

Art. 38

E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne la massima cura .

Art. 39

Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia di onomastica che di numerazione civica, è punito con una ammenda pari a 10 volte il valore delle stesse al momento della rilevazione .

Art. 40

E' fatto inoltre obbligo di immediato ripristino, a regola d'arte, all'autore del danno.

Art. 41

La richiesta dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'abitabilità o agibilità di un immobile (comma 2 dell' art. 43 del D.P.R. 223/ 89).

Art. 42

E' fatto obbligo ai proprietari di fabbricati di provvedere all'indicazione della numerazione interna (Art. 10- ultimo comma - legge 1228/54).

Art. 43

Il Comune deve tenere costantemente aggiornate l'onomastica e la numerazione civica in stretta consonanza con le direttive dell'ISTAT.

Art.44

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

COMUNE DI PRAIANO

REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE CIVICA

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24 luglio 2008 con delibera n. 12

In corsivo le modifiche approvate dal Consiglio